



SI-PRB

Sistema Informativo
del Piano Regionale di Bonifica
della Campania

**MODALITÀ E CRITERI PER LA MESSA IN
RETE E PER LA CONSULTAZIONE DELLE
INFORMAZIONI AMBIENTALI DEL
PIANO REGIONALE DI BONIFICA
DELLA CAMPANIA.**

MODALITÀ E CRITERI PER LA MESSA IN RETE E PER LA CONSULTAZIONE DELLE INFORMAZIONI AMBIENTALI DEL PIANO REGIONALE DI BONIFICA DELLA CAMPANIA.

Indice

1. PREMESSA	3
1.1. LE INFORMAZIONI AMBIENTALI	3
1.2. IL DIRITTO DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI AMBIENTALI	3
1.3. ACCESSO ALLE INFORMAZIONI AMBIENTALI E ACCESSO AGLI ATTI	4
1.4. ESCLUSIONI	4
1.5. MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE	5
2. LE INFORMAZIONI AMBIENTALI DEL PIANO REGIONALE DI BONIFICA	5
3. LA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI AMBIENTALI NEL SI-PRB	5
3.1. ACCESSO AL SI-PRB	7
3.2. MODALITÀ DI ACCESSO ALLA PIATTAFORMA E LE MODALITÀ E OBBLIGHI DI CARICAMENTO DELLE UOD	8

1. PREMESSA

1.1. LE INFORMAZIONI AMBIENTALI

Il Codice dell'ambiente, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, all'art. 3-sexies, afferma che "In attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e delle previsioni della Convenzione di Aarhus, ratificata dall'Italia con la legge 16 marzo 2001, n. 108, e ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, chiunque, senza essere tenuto a dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante, può accedere alle informazioni relative allo stato dell'ambiente e del paesaggio nel territorio nazionale."

La definizione di informazione ambientale è rinvenibile all'art.2 del d.lgs. 195 del 2005. Il concetto di "informazione ambientale" è inteso in un senso estremamente ampio, trattandosi di qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica o in qualunque altra forma materiale, con riferimento a:

- gli elementi dell'ambiente (ad esempio, aria, acqua, suolo, ecc.);
- i fattori, le misure, le attività che hanno un impatto su tali elementi (ad esempio disposizioni legislative, piani, programmi);
- lo stato di salute e le condizioni di vita delle persone.

Il diritto d'accesso alle informazioni ambientali viene riconosciuto come un diritto "civico" a legittimazione universale.

Il legislatore ha voluto estendere l'accesso anche alle informazioni, sottolineando che l'accessibilità alle informazioni ambientali (che implicano un'attività elaborativa da parte dell'Amministrazione debitrice delle comunicazioni richieste) assicura al richiedente una tutela più ampia di quella garantita dall'art. 22 della legge 241 del 1990, oggettivamente circoscritta ai soli documenti amministrativi già formati e nella disponibilità dell'Amministrazione.

1.2. IL DIRITTO DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI AMBIENTALI

Per garantire l'accesso alle informazioni, l'autorità pubblica è tenuta non solo a svolgere un ruolo passivo, assicurando la trasparenza dei dati a propria disposizione, ma anche un ruolo attivo, mobilitandosi per favorire la raccolta, l'aggiornamento e la diffusione delle informazioni. Attività di orientamento, banche dati elettroniche, registri, inventari, rapporti sullo stato dell'ambiente sono alcuni degli strumenti da utilizzare a questo scopo.

La richiesta di accesso alle informazioni ambientali non deve essere motivata, ma deve sempre essere sempre formulata una dettagliata istanza di accesso.

Nella richiesta deve indicarsi specificamente l'informazione a cui si desidera accedere oppure gli estremi del documento che la contiene e di cui si vuole prendere visione o avere copia (ovvero gli elementi che consentano di individuarlo).

Il rilascio di documenti o dati in forma cartacea o elettronica è gratuito salvo il rimborso dei costi effettivamente sostenuti e documentati dall'Amministrazione per la riproduzione o per le attività di ricerca ed elaborazione da parte dell'Ente competente connesse alla documentazione richiesta.

1.3. ACCESSO ALLE INFORMAZIONI AMBIENTALI E ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso alle informazioni ambientali spetta a chiunque le richieda, senza necessità di dimostrare un suo particolare e qualificato interesse.

Infatti, l'accesso alle informazioni ambientali è del tutto svincolato da motivazioni precise e dalla dimostrazione dell'interesse del singolo, in quanto l'informazione ambientale consente, a chiunque ne faccia richiesta, di accedere ad atti o provvedimenti che possano incidere sull'ambiente in quanto **bene giuridico** protetto dall'ordinamento.

Non è, invece, così per il generale **accesso ai documenti amministrativi**. Per quest'ultimo, infatti, è necessario che l'istante abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento stesso al quale è chiesto l'accesso.

Il contenuto dei dati accessibili sono, appunto, le **informazioni ambientali**. Quindi un'accessibilità che può implicare anche un'attività elaborativa da parte dell'amministrazione debitrice delle comunicazioni richieste (per il dover reperire e comporre l'informazione richiesta anche in base alla sua entità e complessità), più ampia ed estesa di quella garantita dalla disciplina generale dell'accesso. Quest'ultimo, infatti, è oggettivamente circoscritto ai soli documenti amministrativi già formati e nella disponibilità dell'amministrazione stessa.

1.4. ESCLUSIONI

L'accesso è illegittimo in caso di richieste irragionevoli e formulate in termini eccessivamente generici, anche in considerazione della complessità di trattamento delle informazioni ambientali.

L'accesso all'informazione ambientale è negato quando la divulgazione dell'informazione reca pregiudizio:

- alla riservatezza degli atti delle autorità pubbliche, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia;
- alle relazioni internazionali, all'ordine e sicurezza pubblica o alla difesa nazionale allo svolgimento di procedimenti giudiziari o alla possibilità per l'Amministrazione di svolgere indagini per l'accertamento di illeciti;
- alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia, per la tutela di un legittimo interesse economico e pubblico, ivi compresa la riservatezza statistica ed il segreto fiscale, nonché ai diritti di proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;
- ai diritti di proprietà intellettuale;
- alla riservatezza dei dati personali o riguardanti una persona fisica, nel caso in cui essa non abbia acconsentito alla divulgazione dell'informazione al pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e smi;
- agli interessi o alla protezione di chiunque abbia fornito di sua volontà le informazioni richieste, in assenza di un obbligo di legge, a meno che la persona interessata abbia acconsentito alla divulgazione delle informazioni in questione;
- alla tutela dell'ambiente e del paesaggio, cui si riferisce l'informazione, come nel caso

dell'ubicazione di specie rare.

1.5. MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 40 c.2 d.lgs. 33/2013 (decreto Trasparenza) le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformità a quanto previsto al citato decreto, le informazioni ambientali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali».

La pagina “informazioni ambientali” è disponibile sul sito istituzionale della Regione Campania nella sezione “amministrazione trasparente” al link <http://www.regione.campania.it/regione/it/amministrazione-trasparente-fy2n/informazioni-ambientali>.

2. LE INFORMAZIONI AMBIENTALI DEL PIANO REGIONALE DI BONIFICA

Le informazioni ambientali pubblicate nel Piano Regionale di Bonifica (PRB) riguardano lo stato procedurale dei siti censiti nel Piano stesso.

Come previsto all'art. 16 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PRB la diffusione e la consultazione delle informazioni contenute nel PRB sarà resa disponibile attraverso la piattaforma informatica “SI-PRB” in corso di realizzazione.

La disponibilità di una piattaforma informatica e di database dedicati alle informazioni ambientali del PRB risulta in linea con l'art. 8 “Diffusione dell'informazione ambientale” del D.Lgs. 195/20025, commi 1 e 2, che prevedono che l'autorità pubblica renda disponibile l'informazione ambientale detenuta:

- avvalendosi delle tecnologie di telecomunicazione informatica e delle tecnologie elettroniche disponibili;
- in banche dati elettroniche facilmente accessibili al pubblico tramite reti di telecomunicazione pubbliche, da aggiornare annualmente.

Nelle more di entrata in esercizio di detta piattaforma informatica le informazioni ambientali del PRB sono diffuse attraverso la pubblicazione su Bollettino Ufficiale (BURC) e nella pagina “informazioni ambientali” del sito istituzionale. L'accesso ad ulteriori informazioni può essere richiesto attraverso i canali istituzionali dedicati e con le modalità dell'accesso civico disponibili nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale.

3. LA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI AMBIENTALI NEL SI-PRB

La Regione Campania, nell'ambito delle proprie competenze, elabora, approva ed aggiorna il Piano regionale di bonifica delle aree inquinate; detiene le banche dati dell'Anagrafe e dei Censimenti dei Siti potenzialmente contaminati, comunica al Comune competente per territorio l'inserimento di un sito nell'Anagrafe.

Riceve le comunicazioni di cui al comma 1 dell'art. 242 ed al comma 2 dell'art. 245 del D.Lgs

152/2006 e ss. mm. e ii. da parte dei soggetti responsabili dell'inquinamento, da parte dei proprietari o da parte dei gestori dell'area; nonché riceve le comunicazioni di cui all'art. 244 del D. Lgs 152/2006 e ss. mm. e ii. da parte delle Pubbliche Amministrazioni che, nell'esercizio delle proprie funzioni, accertino livelli di contaminazione superiori alle (C.S.C.) Concentrazione Soglia di Contaminazione.

Convoca la Conferenza di Servizi nel cui ambito riceve, approva ed autorizza il piano di caratterizzazione, il documento di analisi di rischio, il piano di monitoraggio, gli esiti del monitoraggio ed il progetto operativo di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente.

L'obiettivo del progetto è stato la creazione di una piattaforma per la gestione delle pratiche per la bonifica di un territorio SI-PRB (Sistema Informativo – Piano Regionale Bonifiche), dove sarà possibile seguire tutto l'iter burocratico dall'apertura, la gestione e fino alla chiusura di una pratica per la bonifica.

Il sistema è destinato agli Enti territoriali coinvolti come la Regione Campania e l'ARPAC ed i cittadini del territorio regionale.

In dettaglio nell'ambito di questo processo sono presenti le seguenti tipologie di attori:

- Responsabile sito: Proprietari del sito o Gestori dell'area hanno la possibilità di accedere alla piattaforma e denunciare il proprio sito creando una nuova istanza e inserendo i dati richiesti.
- ARPAC Provincia: L'Agenzia regionale protezione ambientale Campania (Arpac) è un Ente strumentale della Regione Campania, che ha riorganizzato i controlli ambientali e delineato la rete delle agenzie per la protezione dell'ambiente su tutto il territorio. L'organizzazione "a rete" di Arpac si compone di una struttura centrale, con sede a Napoli, e cinque dipartimenti provinciali. Queste Utenze, suddivise per provincia, interagiscono e ricevono PEC solo dei siti con la stessa Provincia di appartenenza.
- ARPAC SICB: ha la facoltà di apportare variazioni alle pratiche in qualunque momento della lavorazione su tutti i siti presenti nel PRB, possono agire su dati e documenti in ogni momento senza influire sull'andamento del workflow. Ha in carico anche la gestione dei SIN.
- UOD Autorizzazioni Ambientali e rifiuti: è un'utenza che può interagire solo sui siti con la stessa Provincia di appartenenza, riceve solo le PEC dei siti di appartenenza.
- UOD Bonifiche: è un'utenza che interagisce su tutti i siti della Campania, può solo visionare l'applicativo GIS e riceve le PEC di tutti i siti.
- Province: interagiscono e ricevono PEC solo dei siti con la stessa Provincia di appartenenza.
- Comuni: interagiscono solo sui siti presenti nel proprio confine comunale e ricevono solo le PEC dei siti di appartenenza.
- Prefetto: ha la possibilità di accedere alla piattaforma e visionare i dati pubblici di tutti i siti presenti nel PRB, riceve solo le PEC per i siti di appartenenza.
- Ministero: la possibilità di accedere alla piattaforma e visionare i dati pubblici di tutti i siti presenti nel PRB.

- **Cittadino:** qualsiasi cittadino ha la possibilità di accedere alla piattaforma e visionare i dati pubblici di tutti i siti presenti nel PRB.

3.1. ACCESSO AL SI-PRB


Una volta che sarà rilasciato il SI-PRB nell'ambiente di produzione configurato presso il DATACENTER della Regione Campania, l'accesso avverrà tramite portale web, accessibile dalla sezione "Ambiente -> Informazioni di servizio -> Bonifiche" del sito della Regione Campania (<http://www.regione.campania.it/>), secondo indicazioni dell'Amministrazione.

Le diverse utenze suddette potranno fare richiesta per l'apertura di un'istanza, visualizzarne lo stato, compilare le schede presenti secondo le profilazioni assegnate.

Saranno inoltre disponibili pagine gestibili solo da operatori autorizzati per attività di analisi del territorio, delle sostanze inquinanti, dei documenti finanziari ed altre funzioni di backoffice.

Il SI-PRB verrà messo a disposizione per le seguenti macro-categorie di utenti con modalità di identificazione e profilazione:

- **Cittadini:** in qualità di "Responsabile del Sito", i cittadini avranno accesso alla piattaforma per poter presentare, integrare e lavorare le pratiche di bonifica tramite SPID, l'unico metodo di autenticazione/autorizzazione ammesso per questa categoria di utenti.
- **Operatori di enti istituzionali:** a vario titolo, gli enti istituzionali avranno accesso alla piattaforma per lavorare le pratiche o semplicemente a scopo di monitoraggio, utilizzando le credenziali censite all'interno dello IAM Regionale.
- **Guest:** l'utente pubblico cittadino e/o ente territoriale potrà visualizzare le informazioni relative alle statistiche di interesse dell'Amministrazione che metterà in un'area pubblica, in un formato aperto (CSV).



Le utenze secondo le diverse autorizzazioni potranno accedere ai moduli presenti nel SI-PRB:

- **Iter Pratiche di Bonifica:** La lavorazione delle pratiche si esplica attraverso un workflow di Lavorazione Pratica e le varie funzionalità come l'inserimento di una nuova pratica o la ricerca di pratiche esistenti, la compilazione di form nelle sessioni di lavoro, il caricamento documenti e monitoraggi, l'aggiornamento dello stato di una Pratica o di un Sito, la

definizione della dimensione geometrica di un'area contaminata (Sito, SubArea, Progetto di Bonifica).

- **Documentale:** il modulo ha il compito della gestione completa di contenuti non strutturati, funzionale alla gestione dei processi. Garantisce una corretta conservazione e una rapida e sicura fruizione dei documenti prodotti e ricevuti.
- **WebGIS:** la componente GIS e il DataHub permettono la gestione del dato del sito contaminato, da eventi denunciati mediante pratica, nella sua declinazione spaziale, consentendone la visualizzazione su mappa e la contestualizzazione spaziale degli stessi nel territorio di riferimento. Prevede strumenti di Navigazione (operazioni di Pan, Zoom, ect), di Misura (Distanze multi-tratto, Area e Perimetro), di Selezione (su Mappa e Tabella), di TOC (Tables of Contents dei layer e group layer), Tabella (gestione degli attributi associata a un livello vettoriale), Finding Spaziale (Ricerca per Codice Sito, Ricerca per Denominazione Sito), Identify (custom use e generale use), Filtri Evoluti (dinamici basati sugli attributi presenti per gli strati tematici), Time Series (navigazione dei dati su mappa sulla base di un intervallo temporale), Clustering (aggregazione dei dati su mappa sulla base della concentrazione spaziale del dato presente in uno strato tematico), Catalogo Dati (consultazione o pubblicazione), Caricamento OGC (WMS e WFS), Task Manager (gestione delle attività istanziate dal Workflow Pratiche).
- **Area pubblica:** condivisione e pubblicazione delle informazioni relative alle statistiche di interesse dell'Amministrazione in un formato aperto (CSV). Tali informazioni potranno essere scaricate e caricate manualmente dagli operatori abilitati sul Portale OpenData di Regione Campania. I dataset previsti sono:
 - Archivio dei procedimenti conclusi
 - Anagrafe dei siti da bonificare con interventi non conclusi
 - Censimento dei Siti in Attesa di Indagini
 - Anagrafe dei siti con progetti di bonifica conclusi
 - Siti presenti in tabelle censimento dei siti potenzialmente contaminati.

3.2. MODALITÀ DI ACCESSO ALLA PIATTAFORMA E LE MODALITÀ E OBBLIGHI DI CARICAMENTO DELLE UOD.

La navigabilità tra le varie pagine della piattaforma sarà gestita tramite un menu di navigazione il quale, a seconda della tipologia di utente permetterà allo stesso di poter "navigare" tra le varie funzionalità messe a disposizione. La prima pagina in cui si verrà accolti sarà quella di login, tutte le parti successive saranno autenticate.

Il sito si suddivide sostanzialmente in due macroaree, una di FrontOffice, collegata direttamente all'iter pratica di bonifica dove si trovano i task del Workflow, dove un utente potrà iniziare una nuova pratica, prendere in carico un task e lavorarlo, salvarlo in bozza e infine sottomettere i dati compilati al workflow. L'altra area è il BackOffice, dove solo utenze di Arpac e Regione potranno eseguire operazioni di lettura o di modifica in maniera indipendente dal Workflow.

Le UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Provinciali in virtù delle competenze territoriali del

sito, accederanno alla piattaforma tramite IAM Regionale e potranno eseguire le attività ad esse assegnate relativamente alla ricerca di pratiche tramite denominazione del sito e/o codice sito, compilazioni delle informazioni di competenza, invio di notifiche agli uffici di competenza del sito in analisi, caricamento di documenti e visualizzazione dello stato del sito. Tutte le attività di competenza delle UOD sono definite in una matrice di responsabilità.